

N. R.G. ist. 23/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente

dott. Paolo Gilotta - giudice rel.

dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso

da

[redacted] **SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (02280330296), con sede in [redacted]

[redacted]
[redacted]

Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa RENZI MARIA ed ISABELLA RIMINI

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;

rilevato preliminarmente che è inammissibile la domanda presentata, in proprio, da [redacted] e [redacted], in quanto la presentazione cumulativa di domande di apertura della liquidazione controllata può ammettersi solo nelle ipotesi di cui all'art. 66 CCI ed è evidente che esse non sussistano nel caso in cui la domanda sia proposta, tra gli altri, da un ente collettivo, incapace di rapporti familiari.

Attesi, tuttavia, gli effetti estensivi automatici che la presente declaratoria produce nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 270 CCI) della società semplice ricorrente, quali sono appunto proprio [redacted] la suddetta inammissibilità, pur rilevata, non può impedire la produzione di tali effetti, in tutto sovrapponibili a quelli richiesti – in proprio – da questi ultimi.

Rilevato, allora, che [redacted] S.S. con sede in [redacted] FAENZA (RA) ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione



debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza – in ragione della sua qualità di imprenditore agricolo – di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.

In particolare, ad esito dei chiarimenti richiesti con decreto del 12.03.2024, è risultata effettivamente sussistente una condizione di insolvenza della impresa agricola, resa evidente dalla sproporzione tra volume dei redditi (si veda il prospetto di rielaborazione depositato in data 25.03.2024) e della consistenza patrimoniale attiva della società rispetto all'indebitamento (prevalentemente bancario) della stessa. Peraltro, la condizione suddetta risulta oramai definitivamente consolidata, dato che l'impresa è inattiva ed è intenzione dei suoi amministratori cessarla definitivamente.

Il suddetto debitore, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;

nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII, successivamente integrata in data 25.03.2024, con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità dei debitori per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al "vecchio" art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012);

visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

1. **Dichiara** l'apertura della liquidazione controllata sui beni di
 nonché dei soci illimitatamente responsabili
2. **Dichiara** inammissibile la domanda proposta in proprio dai suddetti MEDRI Andrea e SACCHETTI Chiara
3. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
4. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, le dott.sse Isabella RIMINI e Maria RENZI;
5. **ordina** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. **assegna**, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



8. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
10. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
11. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
13. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
14. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
15. **dispone** che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Ravenna, 02/04/2024

Il Giudice est.

dott. Paolo Gilotta

Il Presidente

dott.ssa Mariapia Parisi

